

Edizione di mercoledì 30 luglio 2014

PATRIMONIO E TRUST

[Trust: perché dovremmo pagare alla fine?](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

DIRITTO SOCIETARIO

[Esclusione da società di persone e attribuzione degli utili](#)

di **Fabio Pauselli**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Se il garage è troppo lontano non spetta "l'agevolazione"](#)

di **Leonardo Pietrobon**

BILANCIO

[Nuovo Principio contabile OIC 20: valutazione dei titoli di debito non immobilizzati e "valore desumibile dall'andamento del mercato"](#)

di **Fabio Landuzzi**

IVA

[Il regime Iva delle cessioni di beni allo "Stato estero" alla prova della territorialità](#)

di **Marco Peirolo**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Mobile, i 5 gadget da portaci in vacanza](#)

di **Teamsystem.com**

PATRIMONIO E TRUST

Trust: perché dovremmo pagare alla fine?

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

La questione sempre attuale in materia di **tassazione** degli atti di *trust* riguarda l'applicazione dell'imposta di **donazione** nella **fase iniziale** o nella fase **finale**.

In un [precedente intervento](#) abbiamo avuto modo di esaminare come la [proposta di legge n.2301](#) presentata il 14 aprile scorso d'iniziativa del deputato Mara Carfagna, affronta il delicato tema della **tassazione indiretta dei trust** prevedendo che il prelevamento del tributo debba sostanzialmente avvenire nella **fase finale** e non in quella iniziale di disposizione dei beni.

Sotto il **profilo logico**, l'approccio è sicuramente corretto per una serie di motivi.

Innanzitutto si deve rilevare come in sede di disposizione dei beni in trust **manchi** qualsiasi **arricchimento** sia nei confronti del **trustee**, sia nei confronti del **beneficiario**. Ovviamente bisogna valutare caso per caso ed in effetti, se il beneficiario è titolare del **potere di acquisire** i beni dal *trust* da subito, l'imposta di donazione è sicuramente dovuta.

Pur con le dovute e profonde differenze, il *trust* ha elementi in comune con il **mandato fiduciario** in quanto il *trustee* è una sorta di fiduciario che **gestisce** i beni nell'interesse dei beneficiari. L'effettivo **arricchimento** di questi ultimi interverrà nel momento in cui i beni giungeranno loro oppure nella fase antecedente in cui gli stessi acquisiranno il **diritto di apprendere** i beni.

In linea con questa impostazione si rileva del resto come i beni del *trust* non risultino di provenienza donativa: la vera **donazione** interviene solo alla **fine**.

Le impostazioni dell'**Amministrazione finanziaria** discendono probabilmente dall'esigenza di **semplificare** la **riscossione**, essendo molto più difficile valutare un successivo prelievo nelle fasi susseguenti di prosecuzione del *trust*.

La normativa che forse verrà sarà quindi più coerente con i principi del nostro **sistema tributario** tuttavia, accantonando per un attimo considerazioni giuridiche e facendo i conti con le nostre tasche, la domanda che sorge spontanea è: ma **staremo meglio?**

L'imposizione dovrebbe essere così strutturata: verrà **eliminata** alla radice qualsiasi **pretesa** di

imposizione proporzionale nella **fase dispositiva** dei beni tuttavia verrà implicitamente superata l'indicazione data dall'Amministrazione nella [circolare n.48/E/2007](#) secondo cui il pagamento iniziale dell'imposta di donazione **esclude** qualsiasi **successivo prelievo** (a parte le ipocatastali) anche in ipotesi di incremento del valore del fondo in trust. In sostanza, si paga **l'imposta di donazione** nella **fase finale** quando i beni saranno assegnati ai beneficiari del fondo.

L'impostazione attuale **non** è sempre **sconveniente** al contribuente in quanto il livello dell'imposta di donazione è molto basso sia per **l'esiguità** delle **aliquote** che per la generosità delle franchigie.

Disporre il proprio patrimonio in *trust* oggi, seguendo l'impostazione della circolare n.48/E/2007, significa **pagare subito** ma pagare **poco** e (soprattutto) **una volta per tutte**.

Pagare l'imposta di **donazione** alla **fine** potrebbe determinare un **livello impositivo maggiore** sia a seguito di un possibile **incremento** delle **aliquote** e/o una riduzione delle franchigie sia perché il valore del patrimonio potrebbe aumentare con il trascorrere degli anni.

Ovviamente, lo stesso risultato potrebbe essere ottenuto con una **banale donazione** ma è evidente che le conseguenze civilistiche non sono le stesse.

Se dono il mio patrimonio divengo **povero** mentre il trust potrà provvedere al **sostentamento** del **disponente**. Se dono, i donatari potrebbero gestire malamente quanto ricevuto, portando anche alla **dissipazione** del **patrimonio**. Diversamente il *trust* sarà gestito secondo la dovuta avvedutezza. Sotto questo profilo è evidente che la scelta del *trustee* dovrebbe preferibilmente ricadere su una **figura professionale**.

A prescindere dalla scelta che il legislatore adotterà, è essenziale **definire** in modo chiaro **le regole** in modo da prevenire il rischio che un'**incertezza** nella **disciplina fiscale** possa comportare delle limitazioni all'utilizzo di questo istituto che presenta indubbi connotati di utilità sociale.



DIRITTO SOCIETARIO

Esclusione da società di persone e attribuzione degli utili

di **Fabio Pauselli**

Come noto, tramite l'esclusione avviene l'estromissione dalla società di un socio la cui partecipazione non può o non vuole essere ulteriormente consentita. Sono convenzionalmente previste tre forme di esclusione, ossia:

1. l'
esclusione facoltativa (artt. 2286, 2301 e 2320 c.c.),
2. l'
esclusione di diritto (art. 2288 c.c.);
3. e l'
esclusione giudiziale (art. 2287, c. 3, C.C.).

La **decisione di esclusione diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione al socio escluso**; pertanto, fino alla scadenza di tale termine, l'esclusione non opera e la posizione del socio escluso resta impregiudicata all'interno società.

Decorso il suddetto termine si verifica lo scioglimento parziale del vincolo sociale, anche nel caso in cui il socio escluso abbia proposto opposizione. Tuttavia, nonostante l'opposizione, di per sé, non sospende l'esecuzione della decisione di esclusione, Il legislatore ha previsto a favore del socio un provvedimento cautelare tipico, consistente nella **sospensione, da parte del Tribunale adito, dell'esecuzione della delibera di esclusione**.

È opinione pressoché unanime che, in caso di accoglimento dell'opposizione, la pronuncia del giudice determini l'annullamento della decisione di esclusione, operando *ex tunc*; ciò comporta, nel caso in cui l'efficacia della delibera non sia stata sospesa e il socio abbia già cessato di far parte della compagine sociale, la reintegrazione del socio escluso nella sua posizione in società con effetto retroattivo, consentendogli di partecipare anche ai risultati dell'attività sociale nel frattempo conseguiti (in tal senso Cass. 22.12.2000 n. 16150, Cass. 28.05.1993, n. 5859 e Trib. Cassino 15.06.1990).

Sul piano fiscale, come chiarito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 157/E/2008](#), nell'ipotesi in cui muti in corso d'anno la compagine sociale delle società di persone e assimilate, il **reddito prodotto deve essere riferito esclusivamente ai soci che rivestono tale qualifica alla chiusura del periodo d'imposta**. Pertanto, a meno che non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della delibera di esclusione, il socio escluso maturerà il diritto a percepire utili sino alla data della decisione di esclusione mentre gli utili residui verranno ripartiti fra gli altri soci presenti alla chiusura dell'esercizio.

È evidente, quindi, che il **reddito di partecipazione dovrà essere imputato per intero e proporzionalmente ai soci che rivestono tale titolo al 31.12** dell'anno in cui si è perfezionata l'esclusione del socio. Un'eventuale e successiva reintegrazione, con efficacia retroattiva, consentirà al socio escluso la continuazione del rapporto societario da un punto di vista civilistico, ma non produrrà effetti sugli obblighi di natura fiscale i cui termini siano ormai decorsi.

In questi casi, conseguentemente all'intervenuta reintegrazione di un socio precedentemente escluso, **l'eventuale distribuzione in periodi di imposta successivi di utili accantonati in apposita riserva non produrrà effetti di natura fiscale**, essendo stato il reddito già imputato ai soci che risultano tali al 31.12 del predetto anno (ex art. 5 del Tuir).

IMPOSTE SUL REDDITO

Se il garage è troppo lontano non spetta “l’agevolazione”

di **Leonardo Pietrobon**

La [CTR Liguria con la sentenza del 7.4.2014 n. 643/1/14](#) afferma che nel caso in cui un **garage sia troppo lontano dall’immobile principale non sussiste il vincolo di pertinenzialità**, di cui all’art. 817 del codice civile, di conseguenza al soggetto acquirente **non spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta** (iva o imposte d’atto) per gli immobili pertinenziali ad immobili abitativi, ma gli stessi debbono essere **tassati quali immobili strumentali** a se stanti.

Da un punto di vista normativo, si ricorda che per un atto dispositivo, avente ad oggetto sia l’unità pertinenziale che quella principale, l’applicazione del **regime fiscale proprio del fabbricato principale anche a quello pertinenziale** trova il proprio presupposto rispettivamente:

- ai fini Iva, nell’articolo 12 D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale sulle **operazioni di carattere accessorio** trova applicazione il **medesimo regime proprio dell’operazione principale**;
- ai fini delle imposte d’atto, nel comma 3 dell’articolo 23 D.P.R. n. 131/1986 ai sensi del quale **“le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate”**.

Inoltre, il comma 3 della nota II-bis, dell’articolo 1, Tariffa Parte Prima D.P.R. n. 131/1986 ricorda che sono **ricomprese tra le pertinenze**, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari **classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7**. Il già citato art. 817 del codice civile, invece, definisce le pertinenze come **“le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa”**.

Prendendo spunto da tali definizioni giuridiche, la CTR Liguria, con la sentenza in commento, ripercorre e condivide una analisi ormai consolidata in giurisprudenza e in dottrina, in base alla quale il **vincolo di pertinenzialità** si manifesta al sussistere di **due requisiti**, quali quello **“oggettivo”**, ovvero che la **ptinenza sia a servizio o ad ornamento di una cosa principale**, e quello **“soggettivo”**, ovvero la **volontà del proprietario o di chi ne ha un diritto reale sulla stessa di costituire (o mantenere) tale “vincolo”**.

Il concetto di **“servizio”** deve essere ricercato nella nozione di utilità, come stabilito dalla **Corte di Cassazione con la sentenza del 7.10.1988**, ossia **comodità di sfruttamento**, vantaggio oggettivo per la cosa principale. Mentre per **“ornamento”** deve intendersi un **incremento della cosa principale** ma non tanto dal punto di vista economico, quanto da quello

meramente **valutuario o estetico**. Tali concetti sono stati confermati dalla stessa Agenzia delle entrate, con la **C.M. 1.3.2001 n. 19/E**, secondo cui *“considerato, quindi, che elemento caratterizzante il rapporto pertinenziale è la destinazione di fatto, in modo durevole, di una cosa al servizio di un'altra, si ritiene che **anche nel caso in cui, ad esempio, un box sia posto solo in prossimità dell'abitazione principale, purché risulti adibito all'utilità della stessa, è applicabile l'agevolazione c.d. “prima casa” al suo acquisto**”*. Con la successiva **C.M. 12.8.2005 n. 38/E**, l'Agenzia delle entrate, commentando l'applicazione dell'agevolazione prima casa, ha stabilito che *“l'agevolazione in parola **non si applica qualora la pertinenza non possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale, circostanza, quest'ultima, che normalmente ricorre, ad esempio, qualora il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello dove è situata la “prima casa”**”*.

Circa il **concetto di “prossimità”** enunciato nei citati documenti di prassi, **la stessa Amministrazione non si è mai espressa indicando dei parametri oggettivi** utili all'individuazione della condizione in commento, lasciando quindi di fatto al “libero arbitrio” del singolo ufficio la decisione se un immobile può assumere o meno la qualifica di immobile pertinenziale.

Tra i due requisiti, quello oggettivo rappresenta sicuramente quello di più difficile manifestazione, in quanto affinché si realizzi il vincolo pertinenziale tra due immobili, come nel caso preso in esame dalla CTR Liguria, **è la necessaria sussistenza di un vincolo strumentale**, e cioè, per loro stessa natura, l'una possa essere adibita al servizio o all'ornamento dell'altra. Nella sentenza oggetto di commento, infatti, viene affermato che *“nel caso di specie non vi è dubbio che sussista il “requisito “soggettivo” in quanto il proprietario del box vuole renderlo pertinenziale all'alloggio, ma **non sussiste il “requisito oggettivo”, poiché la distanza di circa Km.4 tra i due immobili rende impossibile un utilizzo immediato della pertinenza”**”*.

A conferma della non riconoscibilità del vincolo di pertinenzialità la CTR richiama quanto affermato dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 6671/84**, la quale afferma che *“al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale (art. 817 c.c.) sotto il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di un'altra, è **necessario che l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa, dovendo le pertinenze servire all'utilità della cosa e non a quella meramente personale del dominus della cosa**”*.

BILANCIO

Nuovo Principio contabile OIC 20: valutazione dei titoli di debito non immobilizzati e “valore desumibile dall’andamento del mercato”

di Fabio Landuzzi

La **nuova edizione del [Principio contabile OIC 20](#)** intitolato “**Titoli di debito**”, approvato in versione definitiva lo scorso mese di giugno, si applicherà ai **bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014**, pur essendone consentita anche un’applicazione anticipata.

Con riguardo alla **valutazione** di fine esercizio dei **titoli di debito**, l’OIC 20 si sofferma sul principio secondo il quale i **titoli non immobilizzati** sono **valutati in base al minore fra il costo di acquisto**, aumentato degli oneri accessori, **ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato**.

Il **Codice civile non fornisce indicazioni specifiche** riguardo alla identificazione del mercato di riferimento e alle modalità di quantificazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; l’**OIC 21** fornisce quindi alcune **indicazioni utili ad individuare** in modo appropriato **un riferimento temporale** ragionevolmente **espressivo di un “andamento” del mercato** alla data del bilancio d’esercizio. I **riferimenti temporali** utili a tale fine sono essenzialmente:

- **la data di fine esercizio**: si tratta di un dato puntuale, senza dubbio **oggettivo e libero da condizionamenti discrezionali**, ma che incorpora il limite rappresentato dal fatto che la quotazione di un titolo in una giornata potrebbe essere **condizionata da fattori occasionali** che rendono quel valore non adeguatamente espressivo di un vero e proprio “andamento del mercato”.
- un **periodo antecedente la data di chiusura del bilancio**, e di **durata ragionevolmente congrua**: in tale circostanza, il valore sarebbe determinato come **media di tale periodo** che potrebbe essere individuato nel mese. In particolari circostanze di mercati caratterizzati da ingenti flessioni, il periodo di riferimento potrebbe essere ridotto proprio per aumentarne il grado di effettiva significatività.

Anche l'**andamento del mercato del periodo successivo alla chiusura dell'esercizio** rappresenta un'informazione utile per la valutazione di fine anno; qualora le quotazioni espresse dal mercato dopo la chiusura dell'esercizio manifestassero un chiaro **deterioramento dell'emittente**, potrebbe allora ritenersi più che plausibile che tale deterioramento esistesse già alla fine dell'esercizio, così da doverne tenere conto in sede di valutazione di bilancio.

È chiaro che **la situazione si complica** quando il **titolo non ha un mercato di riferimento**, per cui occorre applicare tecniche valutative dirette a rappresentare in modo obiettivo il valore ritraibile dalla vendita del titolo alla data di bilancio.

Se il titolo fosse stato **ceduto nei primi mesi dell'esercizio seguente**, e comunque prima della data di predisposizione del bilancio, il **valore tratto dalla vendita** rappresenterebbe l'importo da prendere come **riferimento per la valutazione del titolo stesso alla data di chiusura dell'esercizio**.

IVA

Il regime Iva delle cessioni di beni allo “Stato estero” alla prova della territorialità

di **Marco Peirola**

Per i **beni di provenienza extracomunitaria**, vincolati ad un regime doganale sospensivo, si pongono alcune problematiche riguardo al trattamento applicabile, ai fini IVA, in caso di vendita.

Il caso che s'intende esaminare è quello del **deposito doganale**, che costituisce un regime sospensivo in quanto consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità doganale, di sospendere il pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate in attesa dell'attribuzione della destinazione finale (circolare dell'Agenzia delle Dogane 28 aprile 2006, n.16).

È necessario considerare distintamente il **pagamento dell'IVA all'importazione**, dovuta a seguito dell'immissione in libera pratica, da quello dell'**IVA sulla vendita dei beni**.

Sotto il primo profilo, occorre stabilire dove l'IVA all'importazione deve essere assolta, siccome la **regola generale** – secondo cui il luogo impositivo, per le importazioni, coincide con lo “Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità” (art. 60 della Direttiva n. 2006/112/CE) – non si applica per i **beni non in libera pratica vincolati**, nel momento di ingresso nella Comunità, al regime del deposito doganale; in questa ipotesi, l'importazione si considera effettuata nello Stato membro nel cui territorio i beni sono **svincolati** dal citato regime sospensivo (art. 61 della Direttiva n. 2006/112/CE) e l'imposta è dovuta dal soggetto che provvede all'immissione in libera pratica (art. 202 della Direttiva n. 2006/112/CE).

I beni che, al momento della cessione, siano **vincolati al regime del deposito doganale** assumono la posizione doganale di **merce allo “stato estero”**, siccome è solo con l'immissione in libera pratica che alla merce di origine extracomunitaria viene attribuito lo **status di merce comunitaria** (art. 79 del Reg. CEE n. 2913/1992 – Codice doganale comunitario).

La posizione doganale della merce **non influisce sull'imponibilità** dell'operazione in quanto l'art. 2 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel definire l'ambito di applicazione dell'IVA, qualifica le operazioni rilevanti ai fini impositivi **indipendentemente** dallo **status giuridico dei beni** oggetto di cessione.

L'indagine si sposta, pertanto, sul **profilo territoriale**, essendo necessario stabilire se il deposito doganale sia un **luogo extraterritoriale**, nel qual caso la cessione dei beni allo "stato estero" sarebbe esclusa da IVA.

La territorialità doganale **non coincide perfettamente** con quella IVA, come può evincersi dall'art. 6, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, che esclude dall'ambito di applicazione dell'IVA alcuni territori che fanno invece parte del territorio doganale comunitario (nella specie, il Monte Athos, le isole Canarie, i dipartimenti francesi d'oltremare, le isole Åland e le isole Anglo-Normanne). Di regola, tuttavia, i due ambiti territoriali coincidono, per cui potrebbe teorizzarsi che la territorialità IVA sia **condizionata** dalla normativa doganale e che, di conseguenza, il deposito doganale sia extraterritoriale in quanto non dà luogo all'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale.

Si tratta, invero, di una **tesi smentita dalla giurisprudenza comunitaria**, per la quale i depositi doganali situati all'interno di un Paese membro **fanno parte** del territorio di tale Paese e, quindi, anche del territorio della Comunità (Corte di Giustizia, 8 novembre 2012, causa C-165/11); ovviamente, l'**eccezione** è costituita dai depositi ubicati in territori che, non facendo parte del territorio comunitario, sono considerati extraterritoriali agli effetti dell'IVA (es. Livigno, Campione d'Italia e acque italiane del Lago di Lugano, ex art. 7, comma 1, lett.b), del D.P.R. n. 633/1972).

Se, dal punto di vista territoriale, le operazioni in esame soddisfatto il presupposto impositivo, è dato osservare che l'art. 156, par. 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE prevede che le cessioni di beni destinati ad essere vincolati al regime del deposito doganale sono **esenti da IVA** su facoltà prevista dal legislatore nazionale. L'opzione mira a salvaguardare la **neutralità fiscale**, essendo preordinata ad assoggettare allo **stesso trattamento impositivo** i beni extracomunitari, immessi in libera pratica solo a seguito dello svincolo, rispetto a quelli comunitari, per così dire, ab origine (Corte di Giustizia, 9 febbraio 2006, causa C-305/03).

Nella disciplina IVA italiana, la lettura "in negativo" dell'art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 porta a ritenere che **non si considerano territorialmente rilevanti le cessioni di beni mobili allo "stato estero"**, tra cui quelli situati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (es. deposito doganale).

La qualificazione operata dal nostro legislatore si pone, pertanto, **in contrasto** con quella definita a livello comunitario. Dato, tuttavia, che per tali cessioni permane l'**obbligo di fatturazione** ai sensi dell'art. 21, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (già art. 21, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 nel testo vigente fino a tutto il 2012), le stesse **assumono rilevanza ai fini IVA, sia pure come operazioni "non soggette"**.

In definitiva, il risultato finale conseguito dal legislatore italiano può considerarsi rispettoso del trattamento IVA concesso, su opzione, agli Stati membri.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Mobile, i 5 gadget da portaci in vacanza

di **Teamsystem.com**

www.teamsystem.com

Chi ha uno studio da portare avanti arriva alle **ferie** estive con un gran bisogno di riposo, eppure, spesso neanche in questo periodo ci si può permettere di rilassarsi completamente. Cosa mettere nella borsa? Il portatile? Il tablet? Lo smartphone? Oltre a questi importanti strumenti di lavoro, ci sono **dispositivi** che possono renderci la vita molto più **semplice**, noi ne abbiamo selezionati cinque. Vediamo di cosa si tratta.

1) [Batteria di emergenza](#) (16,99 euro)

Quando ci si trova in viaggio non c'è nulla di più snervante che ritrovarsi con il **telefono scarico** e, vista l'autonomia ridotta degli smartphone più recenti, che spesso non arriva a coprire neanche l'arco di una giornata, tale eventualità è molto reale. Per ovviare al problema, sono arrivati sul mercato dei "**contenitori**" di **energia** da collegare direttamente al dispositivo da ricaricare attraverso un **normale collegamento USB**. In commercio ce ne sono tantissimi, per tutti i gusti e per ogni fascia di prezzo. Per avere un'idea, basta fare un giro su Amazon.it. Noi ne abbiamo individuato uno che si distingue per l'ottimo design, l'ingombro minimo e le buone performance, è prodotto da **Anker** ed è disponibile in **quattro colori diversi**.

2) [eBook Reader](#) (Da 59 euro)

Leggere lunghi **documenti** su **smartphone** o **tablet** può affaticare molto la vista e risultare scomodo quando ci si trova all'aria aperta, soprattutto sotto **la luce diretta del sole**. È uno dei motivi principali per cui i lettori di libri elettronici, **eBook reader**, utilizzano schermi a inchiostro elettronico. Una particolare tecnologia che imprime i caratteri sullo schermo senza illuminarlo, ma sfruttando la luce che arriva dall'esterno. Se abbiamo dei testi lunghi da leggere o dei libri che abbiamo riservato all'estate, un eBook reader rappresenta la soluzione migliore. Ormai in commercio ne esistono diversi, ma fra i più performanti, segnaliamo i modelli della serie **Kindle** e i **Kobo**.

3) [Custodie impermeabili](#) (12,99 euro)

L'estate è un momento molto critico per gli **smartphone**, soprattutto per chi sceglie di rilassarsi al mare o a bordo piscina. La **sabbia** e l'**acqua** sono due **nemici temibili** che possono

graffiare lo schermo o rendere del tutto inservibile il nostro dispositivo mobile. Per questo motivo, risulta molto utile dotarsi di una custodia impermeabile universale come quelle proposte da **Puro**. Si tratta di **sacchetti resistenti** ad acqua, sabbia, polvere e creme che vanno bene per la maggior parte degli smartphone con **schermo fino a 4,2 pollici**, come **l'iPhone** per intenderci. Garantiscono l'accessibilità dello schermo anche da chiuse e permettono di scattare foto e controllare con sicurezza la posta.

4) [Router Wi-Fi](#)

Affidarsi alla **rete Wi-Fi di un albergo** non è sempre una buona scelta, soprattutto in alta stagione quando il collegamento a **Internet** deve essere **condiviso fra molte persone** che limitano al minimo la velocità di navigazione. In quei, casi avere a disposizione un **router Wi-Fi** personale può fare la differenza. In commercio ne esistono modelli per tutti i gusti e molti sono ormai offerti dai gestori telefonici in cambio di un abbonamento. Basta fare un giro su Amazon o in qualunque catena di elettronica per trovare il modello giusto per noi, ma l'importante è farlo prima di partire.

5) [Il portachiavi Bluetooth](#) (24 euro)

Perdere le chiavi di casa o dell'auto non è mai piacevole, ma fortunatamente, anche in questo caso la tecnologia può rappresentare un comodo alleato grazie a dispositivi come **Chipolo**, un portachiavi con collegamento **Bluetooth 4.0** in grado di collegarsi indistintamente a smartphone **iOS** o **Android**. Si parla tanto di Internet delle cose, bene, questo dispositivo ne è una prova. Può essere attaccato al portachiavi o alla borsa per controllarne da telefono la posizione **entro un raggio di 60 metri**. Funziona, inoltre, anche al contrario: se non riusciamo a trovare il telefono, basterà agitare il portachiavi e lo smartphone comincerà a squillare.